



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE FEDERALE DI APPELLO

proc. 45/2024 R.G. Proc. Fed.

Decisione n. 05/2024 del 30.10.2024

proc. 1/2024 R.g. Trib Fed.

Depositata in data 07.11.2024

proc 3/2024 R.G. Corte Fed.

La Corte di Appello Federale, composta come segue

Avv. Michele Ponzeletti	Presidente f.f
Avv. Prof.Tania Enza Cassandro	Componente relatore
Avv. Massimo Marini	Componente

Con l'assistenza del segretario Dott.ssa Valeria Bonagura

pronuncia la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo dal Sig. **Antonio Rosario Scorrano** (C.F.: **[REDACTED]**), tessera FIDAL n. LE0833 – codice Società n. LE657-

Avverso

la decisione del Tribunale Federale n. 04/2024 - R.G. TF 01/2023, pubblicata in data 11 marzo 2024 con la quale il Tribunale aveva applicato al Sig. **Antonio Rosario Scorrano** la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata, in data 8 marzo 2023, dal Prof. Raimondo Orsini, Vicepresidente della Società Atletica Salento, il quale segnalava presunte espressioni irrispettose proferite dal sig. Antonio Rosario Scorrano a mezzo *social network*.

Avviate le indagini la Procura Federale disponeva l'audizione del Sig. Scorrano ed acquisiva documentazione. L'incolpato Scorrano depositava rituali memorie difensive.

Concluse le indagini in data 24 gennaio 2024, la Procura Federale depositava rituale



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

atto di deferimento dinanzi al Tribunale Federale del seguente tenore:

"Sig. Antonio Rosario SCORRANO (tess. n. LE0833 – Cod. Soc. LE657): per aver denigrato e leso l'immagine di un tesserato e della stessa Federazione mediante post sui propri profili social Facebook e Instagram del seguente tenore: "presso campo S. Rosa Coni Lecce altra ennesima sceneggiata al campo di atletica oggi pomeriggio a Lecce da parte di un personaggio (il solito) che è l'antiatletica, che invece di dare l'esempio di come le regole debbano essere rispettate, dà invece l'esempio di come si possa essere sprezzanti, dando l'esempio contrario che le regole non valgono per tutti; episodio a cui ho assistito personalmente, mentre era in corso la gara del lancio del vortex categoria Ragazzi, "l'illustre" tecnico pensa bene di utilizzare il campo a proprio piacimento, attraversando con la gara in corso la pedana di lancio, al richiamo della Giudice si è fatto anche le sue ragioni mortificando la Giudice e l'atleta. Ora tenendo conto della recidiva della persona che in diverse anzi tantissime occasioni ha usato comportamenti antisportivi e per questo nel 2020 è stato deferito per 30 giorni dal Tribunale Federale, la mia domanda che pongo pubblicamente ai vertici del Comitato provinciale, al GGG e al Comitato Regionale, si può fermare questa persona? È giusto che debba continuare ad utilizzare l'atletica leggera come se fosse al mercato delle vacche? È giusto che debba continuare a fare provare schifo per i suoi comportamenti ad atleti e genitori di atleti, nonché giudici emettono su settori giovanili.....E' giusto.....io credo che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Un cancro produce metastasi se non si estirpano le metastasi segnano percorsi di cui tutti possiamo immaginare l'esito.....mi aspetto prese di posizione da parte dei Vertici Federali e del GGG prima che tutto quello che è stato creato con enormi sacrifici venga reso vano da simili comportamenti e da simili personaggi (post in data 21.07.2023), violando i principi di lealtà, probità, correttezza, e non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile;

Violazione artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 21.3 lett. e), f) del Regolamento Organico FIDAL; artt. 1,2,5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3; lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL

- Soc. SARACENATLETICA (cod. LE304) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Roberto Perrone: a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione all'operato del proprio tesserato Antonio Rosario Scorrano e, più in generale, per le violazioni sopradescritte contestate al proprio tesserato.

Violazione artt. 1, 6 e 7 dello Statuto Federale FIDAL; artt. 1.1, 1.3 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 21.3 lett. e), f) del Regolamento Organico FIDAL; artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con l'aggravante di cui all'art.9.3 lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL."

In data 06.02.2024, l'incolpato Scorrano depositava memorie difensive.

All'udienza di discussione ritualmente fissata dinanzi al Tribunale federale la Procura Federale si riportava all'atto di deferimento, osservando che nelle memorie difensive degli incolpati erano presenti atti estranei al procedimento. Richiedeva pertanto la rimessione degli atti alla Procura Federale per ulteriori indagini. Concludeva inoltre per l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Antonio Rosario Scorrano la sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quarantacinque) per la sanzione base, aumentati di un terzo per l'aggravante di cui





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

all'art. 9, comma 3, lett. g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il sig. Scorrano chiedeva l'assoluzione o, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale della sanzione, con applicazione delle attenuanti di cui all'art. 9, comma 1, lett. d) Regolamento di Giustizia.

All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si riservava. Sciolta la riserva, il Tribunale Federale con decisione n. 04/2024 – R.G. TF 01/2024, pubblicata in data 11 marzo 2024, così decideva, ritenendo *“condivisibile la richiesta sanzionatoria della Procura Federale dell'applicazione: al signor Antonio Rosario SCORRANO (tess. N. LE0833 – Cod. Soc. LE657) della sanzione della sospensione per giorni 60 (sessanta), di cui 45 (quaranta cinque) per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g) del Regolamento di Giustizia FIDAL”*.

Avverso la predetta decisione resa dal Tribunale Federale n. 04/2024 – R.G. TF 01/2024, il sig. Antonio Rosario Scorrano interponeva tempestivo reclamo, con cui chiedeva l'annullamento della decisione reclamata, con istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Fissata rituale udienza, la Procura federale depositava memorie concludendo per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione di primo grado. Il reclamante non faceva pervenire ulteriori memorie.

All'udienza di discussione del 15 aprile 2024 le parti concludevano come da rispettivi atti.

A scioglimento della riserva assunta la Corte d'Appello Federale, con decisione del 25 aprile 2024, annullava la pronuncia di primo grado, sul rilievo ritenuto di natura assorbente rispetto ad ogni altra doglianza, della illegittimità della sanzione applicata. Avverso la predetta decisione la Procura Federale ricorreva al Collegio di Garanzia richiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

Con decisione n. 49 del 25 luglio 2024 (dispositivo), depositata il 27 settembre 2024 (motivazioni) il Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, nell'evidenziare la *“sostanziale equivalenza fra la sanzione della squalifica, prevista dal Regolamento di Giustizia della Federazione, e la sanzione della sospensione a tempo determinato dall'attività sportiva che è stata irrogata all'esito del giudizio di primo grado”* accoglieva il



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

ricorso e per l'effetto rimetteva gli atti alla Corte Federale di Appello FIDAL in diversa composizione per procedere all'esame del merito.

Con provvedimento del 02.10.2024, richiamati precedenti provvedimenti al cui contenuto si rimanda, la Corte Federale di Appello fissava l'udienza di trattazione.

All'udienza di discussione del 30 ottobre 2024, presenti le parti ad eccezione della ASD Casarun, discutevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni dispiagate.

In particolare la Procura Federale, nel richiedere il rigetto del reclamo e la conferma della decisione di primo grado, precisava che gli atti di cui eccepiva l'illegittimità fossero costituiti dal verbale del 2 luglio 2023 e dalla memoria difensiva e verbale di patteggiamento della società Saracenatletica; nel merito, evidenziava come le dichiarazioni del sig. Scorrano e il mezzo utilizzato non potessero costituire diritto di critica, rilevando altresì come non potesse riconoscersi alcuna attenuante, in ragione dell'inammissibilità e irritualità dei depositi già precedentemente eccepiti.

Il Reclamante di contro richiedeva il proscioglimento rilevando come la sanzione comminata dovesse ritenersi sproporzionata rispetto ai fatti contestati evidenziando come le espressioni del sig. Scorrano non fossero offensive e costituissero esercizio del diritto di critica, esercitato in assenza di dolo.

All'esito della discussione la Corte di appello Federale si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale assumeva la decisione come da dispositivo comunicato alle parti riservandosi termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ottemperanza con quanto statuito dal Collegio di Garanzia con decisione n. 49/2024, esaminato il reclamo nel merito, ritiene questa Corte che l'interposto gravame non sia meritevole di accoglimento e meriti di essere rigettato.

Ritiene invero questa Corte come il tenore letterale e semantico delle affermazioni, rese dal tesserato Scorrano per il tramite di post pubblicato su proprio profilo social network "facebook" e "Instagram", così come riportate nell'atto di deferimento, non solo non costituiscano esercizio del diritto di critica, ma configurino una palese lesione





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

dell'immagine e dignità di altro Tesserato a cui venivano rivolte, tra l'altro per il tramite di mezzo di larga diffusione.

Il complessivo tenore del post pubblicato ed in particolare l'utilizzo di fraseologia quale " *Un cancro produce metastasi se non si estirpano le metastasi segnano percorsi di cui tutti possiamo immaginare l'esito... ..mi aspetto prese di posizione da parte dei Vertici Federali* " si ritiene non lascino alcun dubbio nel ritenere la infondatezza delle argomentazioni dispiegate in reclamo dal Sig. Scorrano e la conseguente condivisione di quanto statuito dal Tribunale Federale.

Il Reclamante ha impugnato il provvedimento chiedendone l'integrale riforma evidenziando come il Tribunale Federale avrebbe errato nel comminare la sanzione disciplinare, in quanto le dichiarazioni pubblicate non solo non avrebbero offeso o denigrato alcun tesserato ma costituirebbero mero diritto di critica.

Sotto questo profilo, si evidenzia come la scriminante del diritto di critica – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità sia applicabile qualora si utilizzino termini, anche aspri o polemici, che però non si risolvano in una aggressione gratuita ed immotivata alla reputazione, tenuto anche conto del contesto in cui vengono utilizzati.

La Suprema Corte ha più volte affermato il principio – confermato dalla sentenza n. 33994 del 6 settembre 2024 – secondo cui la continenza espositiva, necessaria per la sussistenza del diritto di critica, deve essere verificata inserendo le espressioni nell'ambito comunicativo in cui sono state pronunciate. Il che, va valutato in relazione alla rilevanza delle espressioni pubblicate nei *social network*.

Si ritiene pertanto che alla luce del tenore letterale delle dichiarazioni rese, nel caso di che trattasi non si rinvengano i presupposti di applicabilità dell'esimente così come richiesti dall'appellante e che pertanto il dispiegato reclamo meriti di essere rigettato.

Parimenti da doversi rigettare con conferma della sentenza di primo grado, le considerazioni in ordine alle circostanze aggravanti contestate, da dover valutare anche in ragione del mezzo utilizzato dallo Scorrano per la diffusione delle affermazioni contestate.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

E ciò, in considerazione del contesto della giustizia sportiva in cui vengono in esame tali violazioni, che rappresentano totale inosservanza dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, non violenza, integrando uno scorretto comportamento morale e civile, idoneo a costituire violazione della regolamentazione federale vigente.

In ultimo ed in merito alla richiesta di stralcio ed istanza di remissione degli atti alla Procura federale in ordine al deposito effettuato dall'incolpato ad oggetto un verbale di applicazione concordata della sanzione ex art. 60 RG della società Saracenatletica, la Corte di Appello conferma come l'ingresso nel procedimento di atti e documenti riferibili a procedimenti pendenti o conclusi di interesse di soggetti terzi, non pubblicati o espressamente autorizzati non possa trovare spazio in questa sede e che pertanto debba ritenersi inammissibile, e che ogni relativo comportamento possa essere oggetto di valutazione da parte dei competenti Uffici preposti.

Per quanto sopra, si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza di remissione degli atti alla Procura Federale per le eventuali valutazioni di competenza in ordine a tale profilo, salvo ogni eventuale valutazione ulteriore.

Ritenuta ogni altra domanda, motivo o questione assorbita o comunque superata.

PQM

La Corte Federale di Appello,

- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza
- Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Roma, 30 ottobre 2024

Depositato in data 08 novembre 2024

La Corte Federale di Appello

Il Presidente f.f.

Avv. Michele Ponzeletti

Il Giudice relatore

Avv. Prof. Tania Enza Cassandro

Firmato digitalmente da: PONZELETTI
MICHELE
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 08/11/2024 14:16:19

Firmato digitalmente da: CASSANDRO TANIA ENZA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 08/11/2024 14:01:20

